

Codice Etico

INDICE

Preambolo	4
Titolo I – Definizioni, principi generali e disposizioni comuni	5
Art. 1 – Definizioni.....	5
Art. 2 – Valori fondamentali.....	5
Art. 3 – Finalità.....	5
Art. 4 – Il Modello 231 e il sistema dei controlli.....	6
Art. 5 – Ambito di applicazione.....	6
Art. 6 – Pubblicità, formazione e aggiornamento.....	6
Titolo II – Regole generali di comportamento	7
Art. 7 – Dignità, eguaglianza e non discriminazione.....	7
Art. 8 – Molestie, violenze morali e abusi.....	7
Art. 9 – Tutela della persona, dei minori e dei soggetti vulnerabili.....	7
Art. 10 – Integrità, legalità e responsabilità.....	8
Art. 11 – Libertà di espressione, ricerca e insegnamento.....	8
Art. 12 – Merito, imparzialità, nepotismo e favoritismo.....	8
Art. 13 – Abuso di posizione.....	8
Art. 14 – Conflitto di interessi.....	8
Art. 15 – Riservatezza e protezione dei dati personali.....	9
Art. 16 – Tutela dell’identità, dell’immagine e della reputazione dell’Ateneo.....	9
Art. 17 – Comunicazione istituzionale, media e social media.....	10
Art. 18 – Denaro, doni, benefici e altre utilità.....	10
Art. 19 – Utilizzo corretto delle risorse istituzionali.....	11
Art. 20 – Sicurezza informatica e strumenti digitali.....	11
Art. 21 – Intelligenza artificiale.....	11
Art. 22 – Tracciabilità, documentazione e correttezza contabile.....	12
Art. 23 – Partecipazione alla vita universitaria e convivenza accademica.....	12
Art. 24 – Benessere della persona, salute, sicurezza e sostenibilità.....	12
Art. 25 – Integrità della ricerca e proprietà intellettuale.....	13

Titolo III – Studenti	14
Art. 26 – Centralità degli studenti.....	14
Art. 27 – Doveri degli studenti	14
Art. 28 – Integrità accademica e correttezza nelle valutazioni	14
Art. 29 – Rappresentanza studentesca	15
Art. 30 – Candidati e soggetti interessati all’offerta formativa.....	15
Art. 31 – Laureati e alumni	15
Titolo IV – Docenti, didattica e ricerca	17
Art. 32 – Centralità dei docenti	17
Art. 33 – Doveri dei docenti.....	17
Art. 34 – Ricerca scientifica e integrità accademica.....	18
Titolo V – Personale tecnico-amministrativo	19
Art. 35 – Centralità del personale tecnico-amministrativo	19
Art. 36 – Gestione e valorizzazione del personale tecnico-amministrativo.....	19
Art. 37 – Tutela del lavoro e rifiuto dello sfruttamento.....	19
Titolo VI – Rapporti esterni, legalità e responsabilità amministrativa	20
Art. 38 – Fornitori, partner e terzi	20
Art. 39 – Rapporti con la Pubblica Amministrazione	20
Art. 40 – Fondi pubblici, finanziamenti e rendicontazione.....	20
Art. 41 – Rapporti con autorità giudiziarie e di controllo	21
Art. 42 – Rapporti economici con partiti, movimenti politici e associazioni.....	21
Art. 43 – Antiriciclaggio, criminalità organizzata, terrorismo e illeciti economici	21
Art. 44 – Conferimento di incarichi professionali	21
Titolo VII – Attuazione, segnalazioni e sanzioni	22
Art. 45 – Attuazione	22
Art. 46 – Segnalazioni e tutela del segnalante.....	22
Art. 47 – Violazioni e sistema sanzionatorio	22
Art. 48 – Sistema di controllo interno.....	23
Art. 49 – Entrata in vigore	23

Preambolo

Universitas Mercatorum assume come propri capisaldi i principi espressi dalla Costituzione della Repubblica italiana, con particolare riguardo allo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, alla libertà di insegnamento e al diritto dei capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi.

L'Ateneo promuove la ricerca, la formazione superiore, l'innovazione, la terza missione e la diffusione del sapere, favorendo lo sviluppo del pensiero critico, l'apertura al confronto, la correttezza nelle relazioni interpersonali, la condivisione dei risultati e il dialogo con la comunità scientifica nazionale e internazionale.

Universitas Mercatorum riconosce il valore della formazione universitaria quale strumento di crescita culturale, sociale ed economica della persona e del Paese, promuovendo un modello educativo fondato sull'innovazione, sull'accessibilità, sul pluralismo delle idee, sulla sostenibilità e sulla valorizzazione del merito.

In coerenza con tali finalità, l'Ateneo ha determinato le norme contenute nel presente Codice Etico per promuovere il rispetto di valori come l'integrità, il rigore e il decoro comportamentale, la legalità, l'eguaglianza, la non discriminazione, nonché il rispetto della dignità della persona, considerando questi aspetti come fondamentali al fine di garantire una convivenza universitaria civile, inclusiva e rispettosa dell'immagine e del prestigio dell'Ateneo.

Il presente Codice Etico integra, senza sostituirli, la legge, lo Statuto, i regolamenti di Ateneo, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, gli obblighi contrattuali e le procedure interne. Esso costituisce un quadro condiviso di valori, regole di condotta, presidi di responsabilità e criteri interpretativi per l'azione quotidiana dell'Ateneo.

La comunità universitaria, composta da organi di governo, professori, ricercatori, studenti, candidati, laureati, personale tecnico-amministrativo, collaboratori, consulenti, fornitori, partner e terzi che intrattengono rapporti con l'Ateneo, orienta il proprio agire ai doveri fondamentali di rispetto, integrità, responsabilità, servizio verso la stessa comunità universitaria e verso la società civile, promozione degli studi e della ricerca, riconoscimento dell'impegno e del merito, correttezza, trasparenza, collaborazione e tutela della reputazione istituzionale.

Universitas Mercatorum, quale istituzione accademica appartenente al Gruppo Multiversity, condivide altresì i principi di responsabilità, integrità, affidabilità, innovazione, inclusione, accessibilità, trasparenza, collaborazione e sostenibilità promossi dal Gruppo, nel rispetto della propria autonomia statutaria, organizzativa e accademica.

Titolo I **Definizioni, principi generali e disposizioni comuni**

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Codice Etico, si intende per:
 - a. “Ateneo” o “Università”, Universitas Mercatorum;
 - b. “Codice”, il presente Codice Etico;
 - c. “destinatari”, tutti i soggetti indicati nel successivo articolo 5;
 - d. “studenti”, gli iscritti a ogni corso o percorso formativo dell’Ateneo, inclusi corsi di laurea triennale e magistrale, dottorato, master, corsi post lauream, corsi di perfezionamento, mobilità, tirocinio o ulteriori attività formative;
 - e. “candidati”, i soggetti che partecipano a procedure di ammissione, selezione, orientamento o iscrizione;
 - f. “laureati”, coloro che hanno conseguito un titolo presso l’Ateneo e mantengono rapporti istituzionali, formativi o professionali con esso;
 - g. “docenti”, professori, ricercatori, docenti a contratto, visiting professor, tutor, assegnisti, titolari di incarichi didattici o di ricerca e ogni soggetto chiamato a svolgere attività formative, scientifiche o di supervisione;
 - h. “terzi”, tutti coloro che, direttamente o indirettamente, entrano in relazione con l’Ateneo o sono influenzati dalle sue attività;
 - i. “Modello 231”, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.

Art. 2 – Valori fondamentali

1. L’Ateneo riconosce come valori fondamentali la dignità della persona, i diritti umani, l’integrità morale, l’onestà intellettuale, la libertà accademica, l’eguaglianza, la non discriminazione, la professionalità, la responsabilità, la legalità, la trasparenza, la riservatezza, il riconoscimento del merito, la sostenibilità e la correttezza della comunicazione.
2. Tutti i destinatari informano la propria condotta a lealtà, probità, imparzialità, buona fede, diligenza, collaborazione, rispetto reciproco e cura dell’interesse istituzionale.
3. L’esercizio della libertà di pensiero, insegnamento, ricerca, critica e manifestazione delle idee avviene nel rispetto della dignità altrui, della verità dei fatti, dei doveri istituzionali e delle regole dell’Ateneo.

Art. 3 – Finalità

1. Il Codice definisce principi e regole di comportamento volti a preservare il buon andamento dell’Ateneo, la qualità della didattica e della ricerca, la correttezza dei rapporti interni ed esterni, la reputazione istituzionale e la fiducia della collettività.

2. Il Codice promuove condotte coerenti con la missione dell'Ateneo, rafforza la cultura della responsabilità e fornisce criteri di orientamento per prevenire conflitti di interesse, abusi, discriminazioni, illeciti o condotte reputazionalmente dannose.
3. Il perseguimento dell'interesse dell'Università non può mai giustificare condotte non oneste, non trasparenti o non conformi alla legge, allo Statuto, ai regolamenti di Ateneo, al Modello 231, agli obblighi contrattuali, alle procedure interne e al Codice.

Art. 4 – Il Modello 231 e il sistema dei controlli

1. Il Codice costituisce presidio generale di prevenzione dei rischi etici, disciplinari, reputazionali e, nei limiti di compatibilità e rilevanza, dei rischi connessi alla portata del Decreto 231/2001.
2. Le disposizioni del Codice si coordinano con il sistema disciplinare, il Modello 231, le procedure interne e le misure di controllo adottate dall'Ateneo.
3. Il Codice rappresenta il necessario completamento del Modello 231 e definisce, in coerenza con i principi etici e i valori istituzionali, i diritti, i doveri e le responsabilità dei destinatari nell'ambito delle attività svolte e dei rapporti, a qualsiasi titolo, intrattenuti con l'Ateneo.
4. Il sistema dei controlli interni può coordinarsi con procedure, standard organizzativi, sistemi di gestione e protocolli adottati dal Gruppo Multiversity, inclusi quelli in materia di sicurezza delle informazioni, continuità operativa e protezione dei dati personali.
5. L'Ateneo si impegna a non instaurare o proseguire rapporti con soggetti che non intendano conformarsi ai principi del Codice, ove tale conformità sia richiesta dalla natura del rapporto.

Art. 5 – Ambito di applicazione

1. Il Codice si applica a organi di governo, professori, ricercatori, studenti, candidati, laureati, personale tecnico-amministrativo, collaboratori, consulenti, fornitori, partner e terzi che operano in nome, per conto o nell'interesse dell'Ateneo.
2. Le disposizioni del Codice si applicano ai destinatari nei limiti compatibili con la natura del rapporto instaurato con l'Ateneo e con le funzioni, attività e responsabilità esercitate.
3. L'Ateneo può richiamare il Codice nei contratti, negli incarichi, nelle convenzioni e negli altri rapporti con terzi, prevedendo obblighi di osservanza e conseguenze in caso di violazione.

Art. 6 – Pubblicità, formazione e aggiornamento

1. L'Ateneo assicura la più ampia diffusione del Codice mediante pubblicazione sul sito istituzionale e adeguata comunicazione ai soggetti interessati.
2. L'Ateneo promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione sui contenuti del Codice rivolte a docenti e personale tecnico-amministrativo, con particolare riguardo a integrità accademica, prevenzione delle discriminazioni, protezione dei dati personali, utilizzo delle risorse, conflitti di interesse, prevenzione della corruzione, sicurezza, sostenibilità e ai principi del Modello 231.

Titolo II

Regole generali di comportamento

Art. 7 – Dignità, eguaglianza e non discriminazione

1. L'Ateneo rifiuta ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, e garantisce pari dignità, pari opportunità e parità di trattamento.
2. Sono vietate discriminazioni fondate, tra l'altro, su religione, convinzioni personali o politiche, genere, identità o orientamento sessuale, aspetto fisico, colore della pelle, lingua, origine etnica o sociale, cittadinanza, condizioni economiche, disabilità, condizioni personali o di salute, genitorialità, stato civile ed età.
3. L'Ateneo adotta misure idonee a prevenire e rimuovere comportamenti discriminatori, vessatori o persecutori idonei a degradare le condizioni di studio o lavoro o a compromettere salute, professionalità, dignità e libertà della persona.
4. L'abuso di una posizione accademica, organizzativa o gerarchica per porre in essere condotte discriminatorie costituisce circostanza di particolare gravità.

Art. 8 – Molestie, violenze morali e abusi

1. L'Ateneo non tollera molestie sessuali, molestie morali, abusi, condotte umilianti, intimidatorie, ostili, degradanti o offensive della dignità personale.
2. L'esistenza di una posizione asimmetrica tra autore e destinatario della condotta costituisce elemento aggravante, in particolare nei rapporti tra docenti o personale tecnico-amministrativo e studenti, nonché in presenza di persone minori, vulnerabili o con disabilità.
3. L'Ateneo assicura canali di ascolto, protezione, riservatezza e tempestivo intervento, anche mediante figure di garanzia o fiducia appositamente individuate, e promuove attività di prevenzione e sensibilizzazione.
4. L'Ateneo riconosce la particolare esigenza di tutela dei minori coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività istituzionali, formative, di ricerca, di orientamento, culturali o sportive ad esso riconducibili e, a tale fine, adotta misure di prevenzione, protezione e segnalazione volte a garantire un ambiente sicuro, rispettoso e inclusivo, in conformità alla propria "Child Protection Policy".

Art. 9 – Tutela della persona, dei minori e dei soggetti vulnerabili

1. L'Ateneo tutela la libertà, l'integrità psico-fisica e la personalità morale di ogni persona.
2. Sono vietate qualsiasi forma di sfruttamento, abuso, violenza, sopraffazione, riduzione in stato di soggezione o approfittamento di condizioni di vulnerabilità, fragilità o dipendenza.
3. Nelle attività che coinvolgono minori o soggetti vulnerabili, i destinatari adottano comportamenti improntati a particolare diligenza, prudenza, rispetto e senso di responsabilità.

Art. 10 – Integrità, legalità e responsabilità

1. I destinatari operano con integrità, onestà, correttezza e rispetto della legge, dello Statuto, dei regolamenti di Ateneo, del Modello 231 e del Codice.
2. I destinatari operano altresì con responsabilità, assicurando tracciabilità, correttezza e verificabilità delle attività svolte.
3. Nessun vantaggio personale, professionale, economico, reputazionale o istituzionale può essere perseguito mediante condotte illecite, scorrette, opache o elusive.
4. Chi riveste responsabilità di governo, coordinamento o direzione promuove con l'esempio una cultura di legalità, controllo, servizio e responsabilità.

Art. 11 – Libertà di espressione, ricerca e insegnamento

1. L'Ateneo tutela la libertà intellettuale, il libero scambio delle idee, il confronto critico e la libertà di ricerca e insegnamento.
2. La libertà accademica si esercita con onestà intellettuale, rigore metodologico, responsabilità verso gli studenti, la comunità scientifica e la società civile.
3. Sono vietate condotte volte a limitare indebitamente la libertà di giudizio, ricerca o critica, nonché fenomeni di disinformazione, falsificazione o manipolazione di dati, fonti o risultati.

Art. 12 – Merito, imparzialità, nepotismo e favoritismo

1. L'Ateneo fonda le proprie scelte su imparzialità, trasparenza, qualità delle prestazioni, competenze, professionalità e merito.
2. Sono vietati nepotismo, favoritismo, clientelismo e ogni pratica volta a concedere vantaggi, incarichi, chiamate, benefici o progressioni sulla base di rapporti personali, familiari, affettivi, economici o di appartenenza anziché su criteri oggettivi.
3. I destinatari che vengano a conoscenza di pratiche sospette sono tenuti a segnalarle secondo le modalità previste dai regolamenti di Ateneo, dalle procedure interne e dal Codice.

Art. 13 – Abuso di posizione

1. I destinatari non possono utilizzare, direttamente o indirettamente, la propria posizione accademica, amministrativa, professionale o istituzionale per ottenere vantaggi personali o per imporre ad altri prestazioni, servizi, comportamenti o omissioni non dovuti.
2. L'abuso può sussistere anche quando la condotta non sia formalmente illegittima ma risulti in contrasto con i principi e con i valori dell'Ateneo.

Art. 14 – Conflitto di interessi

1. Sussiste conflitto di interessi quando l'interesse personale, professionale, finanziario o di altra natura dei destinatari interferisce, anche solo potenzialmente o apparentemente, con l'interesse,

l'imparzialità, l'indipendenza o l'obiettività dell'Ateneo, compromettendo o potendo compromettere il corretto svolgimento delle funzioni o dei processi decisionali.

2. Il conflitto di interessi può derivare anche da interessi riferibili a familiari, conviventi, parenti, affini, persone fisiche o giuridiche con cui i destinatari intrattengano rapporti professionali, economici, associativi o di collaborazione.
3. Il conflitto di interessi può insorgere anche nell'ambito di incarichi, collaborazioni o interessi connessi a enti di formazione, università, entità del Gruppo Multiversity o altri soggetti pubblici o privati che intrattengano rapporti con l'Ateneo.
4. Chiunque si trovi in una situazione di conflitto di interessi, attuale, potenziale o apparente, è tenuto a segnalare tempestivamente secondo le procedure interne e ad astenersi da attività, decisioni o valutazioni idonee a compromettere l'interesse o l'imparzialità dell'Ateneo.
5. L'Ateneo promuove comportamenti improntati a trasparenza, correttezza e imparzialità, adottando le misure necessarie a prevenire, individuare e gestire i conflitti di interesse nel rispetto della normativa applicabile e delle procedure interne.

Art. 15 – Riservatezza e protezione dei dati personali

1. I destinatari rispettano la riservatezza dei dati e delle informazioni riguardanti persone fisiche e giuridiche, organi accademici, attività didattiche, attività di ricerca, esami e procedure di valutazione, procedure amministrative e selettive, gare, contratti, progetti, documentazione interna e ogni altro dato o informazione di carattere riservato detenuto dall'Ateneo.
2. L'Ateneo garantisce che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza e minimizzazione, in conformità alla normativa vigente, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), alla normativa nazionale applicabile e alle procedure interne adottate in materia.
3. I destinatari trattano dati e informazioni esclusivamente per finalità istituzionali o comunque autorizzate, nel rispetto dei principi di riservatezza, correttezza e sicurezza, e adottano comportamenti idonei a prevenire accessi non autorizzati, utilizzi impropri, divulgazioni indebite o compromissioni dei sistemi informatici dell'Ateneo, segnalando tempestivamente eventuali violazioni o incidenti di sicurezza.
4. L'Ateneo promuove iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione in materia di protezione dei dati, sicurezza informatica e utilizzo delle risorse digitali rivolte a docenti e personale tecnico-amministrativo, assicurando altresì adeguata informazione agli studenti.

Art. 16 – Tutela dell'identità, dell'immagine e della reputazione dell'Ateneo

1. I destinatari sono tenuti a tutelare l'identità, il nome, l'immagine, il prestigio, il decoro e la reputazione dell'Ateneo, astenendosi da comportamenti idonei ad arrecare pregiudizio alla sua credibilità o al corretto svolgimento delle sue funzioni istituzionali.

2. L'utilizzo del nome, del logo, dei segni distintivi o di altri elementi idonei a richiamare o rendere riconoscibile l'Ateneo per finalità esterne, professionali, commerciali, politiche, associative o comunque estranee alle attività istituzionali è consentito esclusivamente nei limiti autorizzati e nel rispetto delle procedure interne applicabili.
3. I destinatari non possono attribuire all'Ateneo dichiarazioni, opinioni o posizioni personali, né rappresentare come ufficiali orientamenti o comunicazioni non espressamente autorizzati dagli organi competenti.
4. I destinatari si astengono altresì da comportamenti suscettibili di arrecare pregiudizio alla reputazione del Gruppo Multiversity e delle entità ad esso appartenenti, nel rispetto dei rapporti istituzionali intercorrenti con l'Ateneo.

Art. 17 – Comunicazione istituzionale, media e social media

1. I rapporti con i mezzi di informazione, le piattaforme digitali, i canali di comunicazione istituzionale e i social media sono improntati a principi di veridicità, correttezza, trasparenza, completezza, prudenza e tutela dell'identità, dell'immagine e della reputazione dell'Ateneo.
2. Le comunicazioni ufficiali dell'Ateneo sono diffuse esclusivamente dai soggetti autorizzati secondo le competenze e le procedure interne applicabili.
3. Nell'utilizzo di social media, strumenti digitali e canali di comunicazione pubblica, i destinatari si esprimono con correttezza, responsabilità e rispetto, evitando contenuti o comportamenti offensivi, discriminatori, diffamatori, ingannevoli, lesivi della riservatezza o comunque idonei a arrecare pregiudizio all'identità, all'immagine e alla reputazione dell'Ateneo o a generare indebita confusione tra opinioni personali e posizioni istituzionali.
4. La comunicazione rivolta a studenti, candidati, laureati, partner, terzi e istituzioni è formulata in modo chiaro, corretto, verificabile e non ingannevole, in coerenza con l'offerta formativa, i servizi erogati, le attività svolte e gli impegni effettivamente assunti dall'Ateneo.

Art. 18 – Denaro, doni, benefici e altre utilità

1. I destinatari non possono richiedere, sollecitare, accettare, promettere, offrire o attribuire denaro, doni, benefici o altre utilità idonei a compromettere, anche solo potenzialmente, l'imparzialità, l'autonomia decisionale, l'indipendenza o la reputazione dell'Ateneo.
2. Sono consentite esclusivamente utilità di modico valore riconducibili a ordinarie relazioni di cortesia istituzionale, purché conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e correttezza e coerenti con le procedure interne.
3. Spese di rappresentanza, forme di ospitalità istituzionale e omaggi sono ammessi solo se giustificati da finalità istituzionali, accademiche, scientifiche, promozionali o di relazione esterna, nel rispetto dei principi di correttezza, congruità, trasparenza, tracciabilità e delle eventuali procedure autorizzative previste.

4. Costituisce grave violazione del Codice qualsiasi utilità o beneficio, diretto o indiretto, finalizzato a influenzare impropriamente attività valutative, concorsuali, contrattuali, amministrative o processi decisionali dell'Ateneo.

Art. 19 – Utilizzo corretto delle risorse istituzionali

1. Le risorse dell'Ateneo, inclusi spazi, attrezzature, banche dati, applicazioni informatiche, risorse umane, finanziarie e materiali, devono essere utilizzate con responsabilità, diligenza, economicità e in conformità agli scopi istituzionali.
2. È vietato l'utilizzo o la concessione a terzi di risorse dell'Ateneo per finalità personali o estranee agli scopi istituzionali, salvo espressa autorizzazione.
3. Ogni utilizzo di risorse che comporti spese o rendicontazioni deve essere supportato da documentazione idonea, accurata e conservata secondo le procedure interne.

Art. 20 – Sicurezza informatica e strumenti digitali

1. Le risorse informatiche, telematiche e digitali dell'Ateneo sono utilizzate esclusivamente per finalità istituzionali, didattiche, scientifiche, amministrative o lavorative, nel rispetto della legge, delle procedure interne e dei principi di sicurezza, correttezza e responsabilità.
2. È vietato porre in essere comportamenti idonei a compromettere la sicurezza, l'integrità, la funzionalità o la riservatezza dei sistemi informatici, delle reti, delle comunicazioni elettroniche e dei dati dell'Ateneo, nonché accedere senza autorizzazione a sistemi, account, informazioni o credenziali.
3. È altresì vietato utilizzare strumenti informatici, piattaforme digitali o canali telematici per finalità illecite o comunque incompatibili con i principi e i valori dell'Ateneo, inclusa la diffusione di contenuti offensivi, discriminatori, violenti, diffamatori, pornografici o lesivi della dignità della persona.
4. I destinatari utilizzano con diligenza e responsabilità dispositivi, credenziali, account e strumenti digitali dell'Ateneo, adottando comportamenti idonei a prevenire accessi abusivi, perdita di dati, utilizzi impropri o incidenti di sicurezza e segnalando tempestivamente eventuali anomalie o violazioni.

Art. 21 – Intelligenza artificiale

1. L'Ateneo promuove un utilizzo responsabile, etico e trasparente delle tecnologie di intelligenza artificiale, nel rispetto della dignità della persona, della libertà accademica, della protezione dei dati personali e della normativa applicabile.
2. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale deve avvenire secondo criteri di supervisione umana, affidabilità, sicurezza, non discriminazione, correttezza scientifica, proporzionalità e adeguata valutazione dei rischi.

3. È vietato utilizzare sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite, discriminatorie, manipolative o idonee a compromettere l'autenticità delle valutazioni, delle attività didattiche, della ricerca scientifica o delle decisioni amministrative.
4. I destinatari utilizzano tali strumenti in modo consapevole e conforme alle procedure interne e ai principi del Codice.

Art. 22 – Tracciabilità, documentazione e correttezza contabile

1. Tutte le attività, operazioni, decisioni rilevanti dell'Ateneo devono essere adeguatamente documentate e registrate in modo chiaro, completo, accurato, veritiero, verificabile e coerente con la legge e con le procedure interne applicabili.
2. È vietato falsificare, alterare, occultare, distruggere indebitamente o utilizzare impropriamente dati, registrazioni, certificazioni, documenti amministrativi o contabili, rendicontazioni, verbali, comunicazioni istituzionali o qualsiasi altra documentazione riferibile all'Ateneo.
3. Chiunque sia coinvolto nella predisposizione di bilanci, rendiconti, richieste di finanziamento, documenti contabili o informazioni economico-finanziarie deve assicurare correttezza, completezza, trasparenza, accuratezza e veridicità delle informazioni e dei dati rappresentati.

Art. 23 – Partecipazione alla vita universitaria e convivenza accademica

1. L'Ateneo promuove la partecipazione responsabile e consapevole di studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo alla vita accademica, culturale, scientifica, sociale e istituzionale della comunità universitaria.
2. Tutti i componenti della comunità universitaria contribuiscono, attraverso comportamenti improntati a rispetto, collaborazione, ascolto e senso di responsabilità, alla costruzione di un ambiente di studio e di lavoro sereno, inclusivo e orientato al confronto civile.
3. Sono vietati comportamenti violenti, molesti, intimidatori, offensivi, discriminatori o comunque idonei a compromettere la dignità delle persone, la sicurezza o il regolare svolgimento delle attività didattiche, scientifiche, amministrative e istituzionali dell'Ateneo.

Art. 24 – Benessere della persona, salute, sicurezza e sostenibilità

1. L'Ateneo riconosce il benessere psico-fisico della comunità universitaria e il rispetto dei diritti umani quali principi fondamentali della propria azione, promuovendo condizioni di studio e di lavoro rispettose della dignità, della salute, della sicurezza e dell'integrità della persona.
2. L'Ateneo opera nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di studio e di lavoro, promuovendo attività di prevenzione, informazione, formazione e miglioramento continuo delle misure di tutela e protezione.
3. L'Ateneo riconosce la sostenibilità ambientale e sociale quale responsabilità istituzionale e promuove uno sviluppo sostenibile fondato sull'utilizzo consapevole ed efficiente delle risorse

e delle tecnologie, sulla riduzione degli sprechi, sulla tutela dell'ambiente, sulla corretta gestione dei rifiuti e sulla creazione di valore durevole per la comunità universitaria e la collettività.

Art. 25 – Integrità della ricerca e proprietà intellettuale

1. L'Ateneo promuove l'originalità, l'integrità e la qualità della ricerca scientifica, la corretta attribuzione dei contributi intellettuali, la tutela delle opere dell'ingegno e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e industriale.
2. È vietato appropriarsi, anche parzialmente, di idee, contributi scientifici, dati, elaborati, risultati, materiali o opere altrui senza adeguata indicazione della fonte e dell'effettivo contributo dei soggetti coinvolti.
3. La gestione di brevetti, banche dati, software, materiali didattici, pubblicazioni, risultati scientifici e altri prodotti della ricerca avviene nel rispetto della legge, dei regolamenti di Ateneo, degli obblighi contrattuali e degli accordi applicabili.

Titolo III Studenti

Art. 26 – Centralità degli studenti

1. Gli studenti sono al centro della missione formativa dell'Ateneo, che ne promuove crescita culturale, competenze professionali, autonomia critica, responsabilità civile e inserimento consapevole nella società e nel mondo del lavoro.
2. L'Ateneo tutela il diritto allo studio, sostiene il merito e l'inclusione, favorisce servizi di orientamento, tutorato, accompagnamento, ascolto e strumenti idonei a colmare eventuali lacune formative.
3. I rapporti con gli studenti sono improntati a fiducia, collaborazione, rispetto, trasparenza, responsabilità e valorizzazione della partecipazione alla vita universitaria.
4. L'Ateneo evita favoritismi, clientelismi, discriminazioni e disparità ingiustificate nella gestione di servizi, opportunità, valutazioni e procedimenti.

Art. 27 – Doveri degli studenti

1. Gli studenti concorrono, attraverso studio, partecipazione e comportamento responsabile, alla crescita culturale dell'Ateneo e della società.
2. Gli studenti si impegnano ad adottare comportamenti improntati a dignità, decoro e rispetto, osservando principi di onestà, correttezza, serietà, collaborazione e sostenibilità. Essi contribuiscono all'ordinato svolgimento della vita universitaria, rispettando le persone, gli ambienti, le dotazioni e le procedure, utilizzando con diligenza, cura e responsabilità le risorse e le attrezzature dell'Ateneo ed evitando comportamenti idonei a ostacolare o turbare lo svolgimento delle attività accademiche, didattiche e istituzionali.
3. Fermi la libertà di manifestazione del pensiero e il diritto di critica, gli studenti esercitano tali diritti con modalità corrette, civili e motivate, nel rispetto del buon nome, dell'onore, del prestigio dell'Ateneo e dei singoli componenti della comunità accademica. Essi utilizzano un linguaggio rispettoso e non offensivo, evitando espressioni, comportamenti o forme di comunicazione violente, volgari, discriminatorie, minacciose, diffamatorie o comunque lesive della dignità delle persone e della reputazione istituzionale dell'Ateneo.
4. Gli studenti si impegnano a osservare il Codice anche in attività esterne collegate all'Ateneo, quali tirocini, programmi di mobilità, iniziative internazionali, visite, eventi e altre attività svolte presso altre istituzioni.

Art. 28 – Integrità accademica e correttezza nelle valutazioni

1. Gli studenti adempiono agli impegni assunti con l'iscrizione e favoriscono il corretto svolgimento delle attività didattiche, di studio, ricerca, valutazione e amministrazione.

2. È vietato violare regole d'esame o di ammissione, utilizzare strumenti non consentiti, consultare fonti vietate, nonché ricorrere a qualsiasi forma di plagio, copiatura, aiuto esterno non autorizzato, artificio, raggiro o altro comportamento fraudolento diretto ad alterare l'esito di verifiche di profitto, la regolarità e l'autenticità della tesi di laurea o degli elaborati accademici, a conseguire indebiti vantaggi o comunque ledere i principi di lealtà, correttezza e integrità nello svolgimento delle attività accademiche e nel conseguimento del titolo di studio.
3. È vietato appropriarsi, anche parzialmente, di idee, testi, dati, elaborati, presentazioni o materiali altrui senza citazione chiara ed espressa della fonte. Costituisce altresì violazione dei principi di integrità accademica dichiarare il falso, omettere volutamente informazioni obbligatorie o compiere qualsiasi altro atto fraudolento o ingannevole nei rapporti con l'Ateneo.
4. Gli studenti si impegnano a rispettare la riservatezza dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e dei colleghi e a non effettuare fotografie, registrazioni audio o video in assenza di autorizzazione, ove richiesta dalla legge, dai regolamenti di Ateneo e dalle procedure interne.

Art. 29 – Rappresentanza studentesca

1. L'Ateneo riconosce il diritto degli studenti a partecipare alla vita universitaria anche attraverso i propri rappresentanti negli organi previsti.
2. I rappresentanti esercitano il mandato con onestà, impegno, correttezza, trasparenza, spirito di servizio e rispetto dell'istituzione universitaria, delle sue finalità e delle norme che la regolano.
3. Nell'esercizio della rappresentanza sono vietati l'uso strumentale del ruolo, la promessa di vantaggi impropri, la diffusione di informazioni riservate e ogni condotta lesiva del corretto funzionamento degli organi accademici.

Art. 30 – Candidati e soggetti interessati all'offerta formativa

1. L'Ateneo garantisce ai candidati informazioni chiare, complete, aggiornate e non ingannevoli su offerta formativa, requisiti di accesso, costi, procedure, servizi, sbocchi e impegni richiesti.
2. Le procedure di ammissione, selezione, orientamento e iscrizione si svolgono secondo criteri di trasparenza, obiettività, parità di trattamento, merito e tutela della riservatezza.
3. È vietato esercitare pressioni indebite, promettere risultati non garantibili o utilizzare comunicazioni idonee a generare aspettative non coerenti con l'effettiva proposta formativa.

Art. 31 – Laureati e alumni

1. L'Ateneo valorizza i rapporti con laureati e alumni quali componente della propria comunità, favorendo orientamento, placement, formazione continua, networking e collaborazione culturale e professionale.

2. Le attività rivolte ai laureati si svolgono nel rispetto di trasparenza, non discriminazione, protezione dei dati personali e correttezza delle comunicazioni.
3. La collaborazione con l' "Associazione Alumni" è coerente con le finalità istituzionali e adeguatamente regolata.

Titolo IV

Docenti, didattica e ricerca

Art. 32 – Centralità dei docenti

1. L'Ateneo riconosce la centralità dei docenti nello svolgimento e nello sviluppo della didattica, della ricerca, della terza missione e nella formazione culturale, scientifica e professionale degli studenti.
2. L'Ateneo promuove e preserva condizioni adeguate allo svolgimento dell'attività accademica e scientifica, nel rispetto della dignità della persona, della libertà di insegnamento, dell'autonomia della ricerca e dell'equilibrio psico-fisico dei docenti.
3. I docenti esercitano le proprie funzioni con professionalità, correttezza, responsabilità e spirito di servizio, contribuendo alla qualità della vita accademica e al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo.
4. Nell'attività educativa e formativa, i docenti rispettano gli studenti, favorendone autonomia, senso critico, responsabilità e partecipazione consapevole alla vita universitaria.

Art. 33 – Doveri dei docenti

1. I docenti assicurano chiarezza, completezza e tempestività nelle informazioni relative ai programmi dei corsi, agli obiettivi formativi, ai materiali didattici, alle modalità di svolgimento delle attività e ai criteri di valutazione.
2. Essi adempiono con continuità, puntualità e disponibilità ai doveri didattici, di ricevimento, tutorato, colloquio e partecipazione agli organi collegiali e alle attività accademiche connesse al proprio ruolo.
3. Le attività di verifica e valutazione dell'apprendimento sono svolte secondo criteri di imparzialità, trasparenza, coerenza, autonomia di giudizio e valorizzazione del merito.
4. I docenti evitano situazioni suscettibili di compromettere indipendenza, obiettività o serenità di giudizio e si astengono dalle attività valutative nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti di Ateneo o in presenza di conflitti di interessi e incompatibilità.
5. Nei rapporti con studenti, colleghi e personale tecnico-amministrativo, i docenti mantengono comportamenti rispettosi della dignità della persona, astenendosi da molestie, abusi della propria posizione, pressioni indebite, discriminazioni, intimidazioni o espressioni offensive.
6. I docenti operano nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e assicurano la corretta gestione delle informazioni e della documentazione relativa agli studenti e alle attività accademiche.
7. Qualora vengano a conoscenza di episodi di violenza, discriminazione, bullismo, plagio o altre gravi violazioni dei principi della comunità universitaria, i docenti collaborano, nei limiti delle

proprie funzioni e secondo le procedure dell'Ateneo, affinché tali condotte cessino e siano tutelati i soggetti coinvolti.

8. È vietato accettare, richiedere o ricevere benefici, utilità o vantaggi idonei a compromettere l'imparzialità, l'indipendenza o la correttezza delle attività didattiche, valutative o istituzionali.

Art. 34 – Ricerca scientifica e integrità accademica

1. L'attività di ricerca costituisce parte integrante delle funzioni accademiche e si svolge nel rispetto dei principi di autonomia, libertà scientifica, rigore metodologico, responsabilità, trasparenza e verificabilità dei risultati.
2. I docenti assicurano correttezza, attendibilità e completezza dei dati, delle informazioni e delle fonti utilizzate nelle attività di ricerca, nelle richieste di finanziamento, nella predisposizione di progetti, nelle pubblicazioni scientifiche e nelle attività di rendicontazione.
3. Essi promuovono lo sviluppo della ricerca, la crescita dei giovani studiosi e la collaborazione scientifica, valorizzando i contributi individuali e favorendo un confronto libero e corretto tra differenti posizioni scientifiche.
4. Devono essere adeguatamente riconosciuti i contributi scientifici e intellettuali dei soggetti coinvolti nelle attività di studio e ricerca, nel rispetto dei principi di correttezza accademica e proprietà intellettuale.
5. I docenti garantiscono libertà di ricerca e di elaborazione scientifica agli allievi e ai collaboratori, anche quando le tesi sostenute risultino difformi da orientamenti scientifici personali, purché adeguatamente fondate e argomentate.
6. Sono vietati plagio, autoplagio, falsificazione, manipolazione, occultamento o utilizzo fuorviante di dati e risultati scientifici, nonché attribuzioni improprie della paternità scientifica o altre pratiche incompatibili con l'integrità della ricerca.
7. I docenti sono tenuti a segnalare, secondo le procedure previste dall'Ateneo, eventuali violazioni dei principi di correttezza e integrità scientifica di cui siano venuti a conoscenza.

Titolo V

Personale tecnico-amministrativo

Art. 35 – Centralità del personale tecnico-amministrativo

1. L'Ateneo riconosce la centralità del personale tecnico-amministrativo per il funzionamento dell'istituzione, la qualità dei servizi e il supporto a didattica, ricerca e studenti.
2. Il personale tecnico-amministrativo opera con professionalità, correttezza, trasparenza, collaborazione, responsabilità, diligenza, riservatezza e rispetto delle procedure interne.
3. L'organizzazione del lavoro si ispira ai principi di pari opportunità, valorizzazione delle competenze, merito, inclusione, sostenibilità e conciliazione tra vita professionale e personale, compatibilmente con le esigenze organizzative e istituzionali.
4. L'Ateneo promuove un ambiente di lavoro rispettoso della dignità della persona, improntato a equità, ascolto, collaborazione e crescita professionale.

Art. 36 – Gestione e valorizzazione del personale tecnico-amministrativo

1. I dirigenti, i responsabili di ufficio e coloro che esercitano funzioni di coordinamento organizzano le attività e assegnano compiti e responsabilità secondo criteri di competenza, professionalità, imparzialità ed esigenze organizzative, favorendo la formazione e lo sviluppo delle capacità individuali.
2. L'Ateneo garantisce che le procedure di selezione, reclutamento, accesso agli incarichi e progressione professionale siano improntate a trasparenza, merito, pari opportunità e non discriminazione.
3. Tutto il personale tecnico-amministrativo contribuisce al mantenimento di un clima lavorativo corretto e rispettoso, astenendosi da comportamenti offensivi, discriminatori, intimidatori o comunque lesivi della dignità della persona.
4. L'Ateneo riconosce e tutela i diritti di informazione, partecipazione e confronto del personale tecnico-amministrativo e delle rappresentanze sindacali nel rispetto della normativa vigente.

Art. 37 – Tutela del lavoro e rifiuto dello sfruttamento

1. L'Ateneo vieta ogni forma di sfruttamento lavorativo o di intermediazione illecita della manodopera e non tollera condizioni di lavoro lesive della dignità, della sicurezza o dei diritti della persona.
2. L'Ateneo impiega esclusivamente lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile e promuove il rispetto dei medesimi principi da parte di fornitori, partner e collaboratori.

Titolo VI

Rapporti esterni, legalità e responsabilità amministrativa

Art. 38 – Fornitori, partner e terzi

1. L'acquisizione di beni e servizi avviene secondo procedure ispirate a trasparenza, correttezza, parità di trattamento, economicità, tracciabilità e concorrenza.
2. La selezione dei fornitori e dei partner tiene conto di affidabilità tecnica, economica, patrimoniale, reputazionale, rispetto della legalità, tutela del lavoro, sicurezza, ambiente, protezione dei dati personali e assenza di conflitti di interessi.
3. Nei rapporti con terzi, l'Ateneo opera con correttezza, chiarezza contrattuale, qualità del servizio, rispetto degli impegni assunti e tutela della reputazione istituzionale.
4. Gli accordi con fornitori, partner e terzi possono prevedere obblighi di osservanza del Codice e delle procedure applicabili e conseguenze in caso di violazione.

Art. 39 – Rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, le autorità indipendenti e gli organismi pubblici, nazionali, europei o internazionali, i destinatari osservano rigorosamente la legge, i regolamenti di Ateneo, le procedure interne e i principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità.
2. È vietato offrire, promettere, dare, sollecitare o ricevere denaro o altre utilità, anche per interposta persona, per influenzare decisioni, ottenere trattamenti favorevoli, remunerare mediazioni illecite o alterare l'imparzialità di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o soggetti equiparati.
3. Quando sia in corso una trattativa, istanza, controllo, verifica o procedimento, è vietata ogni condotta idonea a influenzare impropriamente le decisioni dell'ente interessato, ad alterare la regolarità del procedimento o a conseguire vantaggi indebiti.

Art. 40 – Fondi pubblici, finanziamenti e rendicontazione

1. L'Ateneo si astiene dal presentare richieste, istanze, dichiarazioni o rendicontazioni non veritiere per ottenere erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti agevolati, autorizzazioni, concessioni o altri benefici.
2. Le risorse pubbliche o vincolate devono essere utilizzate esclusivamente per le finalità per le quali sono state concesse e devono essere rendicontate in modo corretto, completo, tempestivo e verificabile.
3. Chi partecipa a procedure a evidenza pubblica o rapporti finanziati da enti pubblici opera nel rispetto della legge, della corretta pratica amministrativa e dei principi del Codice, assicurando trasparenza, tracciabilità e completezza delle informazioni e della documentazione prodotta.

Art. 41 – Rapporti con autorità giudiziarie e di controllo

1. L'Ateneo collabora lealmente con le autorità giudiziarie e con le autorità di controllo competenti.
2. In caso di verifiche, ispezioni o indagini, la documentazione esistente e necessaria deve essere conservata e messa a disposizione secondo le procedure e le competenze interne.
3. È vietato distruggere, alterare, occultare documenti, registrazioni, verbali, dati o scritture, rendere dichiarazioni false o reticenti, o indurre altri a farlo.

Art. 42 – Rapporti economici con partiti, movimenti politici e associazioni

1. L'Ateneo non eroga contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti politici, organizzazioni politiche, organizzazioni sindacali o ai loro rappresentanti, salvo quanto dovuto per legge o espressamente autorizzato nell'ambito di progetti coerenti con le finalità istituzionali.
2. Eventuali collaborazioni con enti, associazioni o soggetti collettivi devono avere finalità lecite, istituzionalmente coerenti, destinazione chiara e documentata delle risorse e autorizzazione degli organi competenti.

Art. 43 – Antiriciclaggio, criminalità organizzata, terrorismo e illeciti economici

1. L'Ateneo osserva la normativa in materia di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo, criminalità organizzata, eversione dell'ordinamento democratico e utilizzo lecito di strumenti di pagamento, valori di bollo, carte e mezzi finanziari.
2. Sono vietati rapporti, operazioni o accordi con soggetti di cui si conosca o si sospetti ragionevolmente il coinvolgimento in attività illecite, criminali, terroristiche, di riciclaggio o di impiego di beni di provenienza delittuosa.
3. Le transazioni economiche devono essere trasparenti, tracciabili, coerenti con l'attività svolta e supportate da documentazione idonea.

Art. 44 – Conferimento di incarichi professionali

1. Gli incarichi professionali sono conferiti nel rispetto di competenza, correttezza, trasparenza, economicità, assenza di conflitti di interessi e coerenza con le esigenze dell'Ateneo.
2. I compensi devono essere proporzionati all'attività svolta, alla professionalità richiesta e alle condizioni di mercato, e devono essere adeguatamente documentati.
3. È vietato conferire incarichi per finalità elusive, meramente apparenti, non coerenti con l'interesse dell'Ateneo o idonee a occultare utilità indebite.

Titolo VII

Attuazione, segnalazioni e sanzioni

Art. 45 – Attuazione

1. Tutti i destinatari sono tenuti a conoscere, osservare e promuovere il rispetto del Codice nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità.
2. Il Codice integra, senza sostituirli, la legge, lo Statuto, i regolamenti di Ateneo, il Modello 231, gli obblighi contrattuali e le procedure interne.

Art. 46 – Segnalazioni e tutela del segnalante

1. L'Ateneo promuove un ambiente responsabile, trasparente e collaborativo, favorendo la segnalazione tempestiva di comportamenti non conformi ai principi del Codice.
2. Tutti i destinatari sono tenuti a segnalare, attraverso i canali previsti dall'Ateneo e dalla "Procedura Whistleblowing", eventuali violazioni o sospette violazioni del Codice, del Modello 231, delle procedure interne o della normativa applicabile, a cui si rimanda, ferma restando la possibilità di utilizzare i canali esterni previsti dalla legge.
3. Le segnalazioni devono essere circostanziate, effettuate in buona fede e fondate su elementi di fatto ragionevolmente verificabili.
4. L'Ateneo garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e del contenuto della segnalazione, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di tutela della persona.
5. È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o pressione indebita nei confronti del segnalante o di chi collabori alle attività istruttorie.
6. I destinatari sono tenuti a collaborare alle attività istruttorie svolte dagli organi e dalle funzioni competenti, assicurando l'accesso alla documentazione e alle informazioni utili nei limiti consentiti dalla normativa applicabile.
7. Le segnalazioni manifestamente infondate effettuate con dolo o colpa grave, nonché gli atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante, possono comportare l'applicazione di misure disciplinari.

Art. 47 – Violazioni e sistema sanzionatorio

1. La violazione dei principi e delle disposizioni contenuti nel Codice costituisce inadempimento ai doveri connessi al rapporto instaurato con l'Università e può determinare l'applicazione di provvedimenti disciplinari o contrattuali previsti dalla legge, dai regolamenti di Ateneo, dal Modello 231 e dalla disciplina applicabile.
2. Le misure adottate sono determinate secondo criteri di proporzionalità, gravità della violazione, rilevanza del comportamento, intenzionalità della condotta ed eventuale reiterazione.

3. Nei casi più gravi e nei limiti consentiti dall'ordinamento, le violazioni possono comportare la cessazione del rapporto di lavoro, collaborazione, incarico o rapporto contrattuale con l'Ateneo.
4. Con riferimento a studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo, le violazioni del Codice possono essere sottoposte alla valutazione degli organi accademici, disciplinari o di garanzia competenti secondo quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
5. Il sistema disciplinare e sanzionatorio previsto dal Modello 231 costituisce parte integrante del sistema di attuazione del Codice.
6. Restano ferme le ulteriori responsabilità civili, penali, amministrative, contabili e disciplinari previste dall'ordinamento.

Art. 48 – Sistema di controllo interno

1. L'Ateneo promuove la cultura del controllo quale strumento di legalità, trasparenza, efficacia, efficienza gestionale e tutela della reputazione istituzionale.
2. Tutti i destinatari, in particolare coloro che esercitano funzioni di responsabilità, si impegnano a rispettare le procedure interne e a collaborare con gli organi e le funzioni deputati alle attività di controllo, vigilanza e verifica.
3. L'Ateneo favorisce un sistema coordinato di controlli interni integrato con i presidi di compliance, prevenzione e gestione dei rischi adottati dall'Ateneo e dal Gruppo Multiversity.

Art. 49 – Entrata in vigore

1. Il Codice è emanato con Decreto Rettorale a seguito dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione ed entra in vigore dalla data indicata nel provvedimento di emanazione.
2. Il Codice si applica ai comportamenti e alle situazioni successive alla sua entrata in vigore.
3. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate le disposizioni incompatibili con il Codice, ferme restando le norme di legge, statutarie, regolamentari e contrattuali applicabili.

Ultimo aggiornamento: giugno 2026